

# Disciplinare per violazioni in materia di caccia

approvato dalla Commissione per l'esercizio del potere disciplinare in data 22/03/2010 e successive modifiche

VIOLAZIONE	SANZIONE	
<p>1. Esercizio della caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18 L. 157/92  <b>art. 30 lettera a) L. 157/92</b></p>	<p><b>Minimo 3 anni</b>  <b>Massimo 6 anni o espulsione</b></p>	
<p>2. Abbattimento, cattura di mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2 L. 157/92  <b>art. 30 lettera b) L. 157/92</b></p>	<p><b>Minimo 2 anni</b>  <b>Massimo 6 anni o espulsione</b></p>	
<p>3. Esercizio della caccia nelle zone di cui ai punti a), b), c), d), s), dell'art. 21 della legge 157/92, nonché nelle zone di rifugio e nelle zone di cui al 3° comma dell'art. suddetto  <b>art. 30 lettera d) - art. 31 lettera e) L. 157/92</b></p>	<p><b>Minimo 1 anno</b>  <b>Massimo 5 anni</b></p>	
<p>4. Esercizio dell'uccellazione o comunque cattura di uccelli con mezzi vietati  <b>art. 30 lettera e) L. 157/92</b></p>	<p><b>Minimo 1 anno</b>  <b>Massimo 3 anni</b></p>	
<p>5. Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio  <b>art. 30 lettera f) L. 157/92</b></p>	<p><b>Minimo 2 anni</b>  <b>Massimo 6 anni</b></p>	
<p>6. Abbattimento di fauna in periodo di apertura generale della caccia, ma in periodo di divieto alla specie  <b>art. 30 lettera g) L. 157/92</b></p>	<p><b>Minimo 1 anno</b>  <b>Massimo 6 anni</b></p>	
<p>7. Esercizio di caccia in periodo consentito alla specie, ma con abbattimento di esemplari o capi nei cui confronti sussiste il divieto  <b>art. 30 lettera g) L. 157/92</b></p>	<p><b>Minimo 15 giorni</b>  <b>Massimo 3 anni</b></p>	
<p>8. Abbattimento, cattura di mammiferi o uccelli non compresi nell'art. 18 della L. 157/92, o vietati da provvedimenti dell'Amministrazione Prov.  <b>art. 30 lettera h) L. 157/92</b></p>	<p><b>Minimo 1 mese</b>  <b>Massimo 3 anni</b></p>	
<p>9. Esercizio della caccia con mezzi non previsti dall'art. 13 della L. 157/92  <b>art. 30 lettera h) L. 157/92</b></p>	<p><b>Minimo censura</b>  <b>Massimo 3 anni</b></p>	
<p>10. Porto di fucile a canna rigata dopo aver completato la propria quota di abbattimento o uso di mezzi consentiti non corrispondenti alla licenza acquisita o violazioni  <b>art. 30 lettera h) L. 157/92</b>  <b>art. 9 Reg. Prov.le esercizio venatorio</b></p>	<p><b>Minimo 15 giorni</b>  <b>Massimo 2 anni</b></p>	<p><b>SI AVVIA IL PROCEDIMENTO SOLO IN CASO DI RECIDIVA E/O IN PRESENZA DI CONSTESTUALI ALTRE VIOLAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA E/O PENALE</b></p>
<p>11. Esercizio della caccia in violazione al punto i) dell'art. 21 della L. 157/92  <b>art. 30 lettera i) L. 157/92</b></p>	<p><b>Minimo 1 mese</b>  <b>Massimo 2 anni</b></p>	

12. Esercizio della caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione <b>art. 31 lettera b) L. 157/92</b>	<b>Minimo 2 anni</b> <b>Massimo 6 anni</b>	
13. Esercizio della caccia in riserva senza esserne socio o sprovvisto di permesso: con abbattimento di ungulati, tetraonidi o coturnici <b>art. 31 lettera d) L. 157/92</b>	<b>Minimo 1 anno</b> <b>Massimo 4 anni</b>	
14. Esercizio della caccia in riserva senza esserne socio o sprovvisto di permesso: con abbattimento (capi diversi da ungulati, tetraonidi e coturnici) <b>art. 31 lettera d) L. 157/92</b>	<b>Minimo 1 mese</b> <b>Massimo 3 anni</b>	
15. Esercizio della caccia in riserva senza esserne socio o sprovvisto di permesso: senza abbattimento <b>art. 31 lettera d) L. 157/92</b>	<b>Minimo 5 giorni</b> <b>Massimo 1 anno</b>	
16. Esercizio della caccia nelle zone di cui ai punti e), f), l), <del>m), n)</del> dell'art. 21 della L. 157/1992. Esercizio della caccia in fondo chiuso ( <b>SENZA SPARO</b> ) <b>art. 31 lettera e) L. 157/92 – art. 31 lett.f) L. 157/92</b>	<del><b>Minimo 10 giorni</b></del> <del><b>Massimo 1 anno</b></del> <b>Minimo 15 giorni</b> <b>Massimo 1 mese</b>	<b>SI AVVIA IL PROCEDIMENTO SOLO IN CASO DI RECIDIVA</b>
16 bis. Esercizio della caccia nelle zone di cui ai punti e), f), l) dell'art. 21 della L. 157/1992. Esercizio della caccia in fondo chiuso ( <b>CON SPARO</b> ) <b>art. 31 lettera e) L. 157/92 – art. 31 lett.f) L. 157/92</b>	<b>Minimo 1 anno</b> <b>Massimo 2 anni</b>	
17. Esercizio della caccia in orario non consentito <b>art. 31 lettera g) L. 157/92</b>	<b>Minimo 5 giorni</b> <b>Massimo 3 anni</b>	
18. Omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale (ungulati, tetraonidi e coturnici) <b>art. 31 lettera i) L. 157/92</b>	<b>Minimo 2 anni</b> <b>Massimo 6 anni</b>	
19. Omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale (lepri) <b>art. 31 lettera i) L. 157/92</b>	<b>Minimo 1 anno</b> <b>Massimo 3 anni</b>	
20. Omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale (fauna stanziale e beccacce) <b>art. 31 lettera i) L. 157/92</b>	<b>Minimo 5 giorni</b> <b>Massimo 2 mesi</b>	
21. Rifiuto di esibire la licenza di caccia, la polizza assicurativa e il tesserino regionale <b>art. 31 lettera m) L. 157/92</b>	<b>Minimo 1 mese</b> <b>Massimo 1 anno</b>	
22. Azioni di disturbo alla selvaggina oppure tendenti a causare volontariamente lo spostamento della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti <b>art. 14 L.R. 50/93</b>	<b>Minimo 5 giorni</b> <b>Massimo 2 mesi</b>	<b>SI AVVIA IL PROCEDIMENTO SOLO IN CASO DI RECIDIVA E/O IN PRESENZA DI CONTESTUALI ALTRE VIOLAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA E/O PENALE</b>
<del>23. Esercizio della caccia alle femmine e piccoli di ungulati senza esposizione della autorizzazione all'uscita ovvero con errata e/o omessa compilazione della data</del> <del><b>art. 5 Reg. Prov.le esercizio venatorio</b></del>	<del><b>Minimo 10 giorni</b></del> <del><b>Massimo 1 anno</b></del>	
24. a) Esercizio della caccia agli ungulati senza autorizzazione del Presidente <b>art. 5 Reg. Prov.le esercizio venatorio</b>	<b>Minimo 1 anno</b> <b>Massimo 3 anni</b>	

24. <b>b) Esercizio della caccia agli ungulati senza autorizzazione del Presidente per la classe di età e/o di sesso</b> <b>art. 5 Reg. Prov.le esercizio venatorio</b>	<b>Minimo 1 mese</b> <b>Massimo 3 anni</b>	
25. Abbattimento in selezione di un capo diverso da quello indicato dall'esperto accompagnatore <b>art. 6 Reg. Prov.le esercizio venatorio</b>	<b>Minimo 1 mese</b> <b>Massimo 3 anni</b>	
26. Esercizio della caccia senza accompagnatore <b>art. 10 Reg. Prov.le esercizio venatorio</b> <b>art. 5 Reg. Prov.le disciplina caccia</b>	<b>Minimo 1 anno</b> <b>Massimo 3 anni</b>	
27. Mancata denuncia del capo abbattuto al presidente della riserva entro i termini previsti <b>art. 15 Reg. Prov.le esercizio venatorio</b>	<b>Minimo 10 giorni</b> <b>Massimo 6 anni</b>	
28. Mancata tenuta a disposizione del capo <b>art. 15 Reg. Prov.le esercizio venatorio</b>	<b>Minimo 10 giorni</b> <b>Massimo 2 mesi</b>	
29. Mancata messa a disposizione dei crani e delle mandibole degli ungulati, in occasione della valutazione dei trofei ovvero presentazione di trofeo e mandibola sporchi <b>art. 15 Reg. Prov.le esercizio venatorio</b>	<b>Minimo 15 giorni</b> <b>Massimo 2 mesi</b>	<b>SI AVVIA IL PROCEDIMENTO SOLO IN CASO DI RECIDIVA E/O IN PRESENZA DI CONSTESTUALI ALTRE VIOLAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA E/O PENALE</b>
30. Violazione alle disposizioni <b>restrizioni</b> interne di riserva (anche quelle non approvate dalla provincia)	<b>Minimo 15 giorni</b> <b>Massimo 2 anni</b>	
31. Superamento del piano di abbattimento assegnato dalla riserva <b>art. 2 Reg. Prov.le esercizio venatorio – parte amministrativa</b>	<b>Minimo 1 anno</b> <b>Massimo 3 anni</b>	
32. Omessa denuncia al Presidente di riserva del ferimento di un capo di ungulato entro le ore 21.00 <b>art. 8 Reg. Prov.le esercizio venatorio</b>	<b>Minimo 15 giorni</b> <b>Massimo 2 mesi</b>	
33. Ricerca animali feriti senza accompagnatore iscritto all'albo <b>art. 8, comma 2°, Regolamento Prov.</b>	<b>Minimo 15 giorni</b> <b>Massimo 2 mesi</b>	<b>SI AVVIA IL PROCEDIMENTO SOLO IN CASO DI RECIDIVA</b>
34. Omessa messa a disposizione dei capi eviscerati e non privati della ghiandole mammarie fino alle ore 21,00 del giorno successivo a quello dell'abbattimento <b>art. 15, Regolamento Prov.</b>	<b>Minimo censura</b> <b>Massimo 90 giorni</b>	

**La commissione si riserva di derogare ai limiti minimo e massimo in casi particolari.**

- L'espulsione può essere applicata, oltre che nei casi previsti dall'art. 12 del Regolamento Provinciale, anche nei casi di recidiva per le violazioni più gravi, o nei casi di cumulo di infrazioni nella stessa condotta, con abbattimento di capi.
- Il socio espulso non potrà essere riammesso prima che siano trascorsi 10 anni.
- Si ha recidiva quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione in materia di caccia, lo stesso soggetto commette la medesima violazione.